

**DISCIPLINARE D'INCARICO
PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE DEL COMUNE DI
SOMMA LOMBARDO NEL GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO
AVVERSO SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10116/2026 RELATIVA AD
ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI D'IMBARCO**

L'anno **duemilaventisei** il giorno del mese di

TRA

- il **Comune di Somma Lombardo** (codice fiscale e partita IVA 00280840125), in persona della Responsabile del Settore Servizi Generali, Mercandelli Lorena, giusto decreto del Sindaco n. 29 del 11.06.2026, domiciliata presso la residenza municipale in Somma Lombardo, piazza Vittorio Veneto n. 2, che sottoscrive il presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 92/2026

(da una parte)

E

- gli **avvocati Luca de Nora** (C.F. DNRLCU71H01L424) e **Matteo Salvi** (CF SLVMTT62C09A794A) dello "Studio Legale Associati Salvi - De Nora con sede a Milano in Viale Abruzzi, 20 – C.F. e P.IVA 04543330965

(dall'altra parte)

Premesso

- il Comune di Somma Lombardo, con gli avvocati Luca de Nora e Matteo Salvi, ha promosso, innanzi al competente TAR Lazio – Roma, azione legale nei confronti dello Stato Italiano, ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco ai sensi dell'articolo 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (come modificato dall'articolo 6 quater della L. 31 marzo 2005, n. 43), che non sono state versate per il periodo 2016-2019;
- la Sezione Prima Ter del Tar Lazio – Roma, con sentenza n. 10116/2026 pubblicata in data 1 giugno 2026, ha respinto il ricorso;
- il Comune, acquisito con nota dello Studio legale Salvi e De Nora pervenuta in data 02/07/2026 prot. n. 25300 apposito parere dei difensori, con deliberazione di Giunta n. 92 del 07/10/2026 si è determinato per l'impugnazione in appello della predetta Sentenza n. 10116/2026, provvedendo, altresì, a conferire agli avvocati Luca de Nora e Matteo Salvi dello Studio Legale Associato "Salvi - de Nora", l'incarico per l'assistenza legale nel giudizio avanti al Consiglio di Stato, sulla base del preventivo degli onorari professionali dagli stessi formulato in data 1 luglio 2026.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

si conviene e si stipula

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Somma Lombardo nel giudizio in appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza della Sezione Prima Ter del T.A.R. Lazio n. 10116/2026 pubblicata in data 1 giugno 2026 e, per l'espletamento di tutte le connesse attività, come da procura *ad lites* rilasciata dal Sindaco.

I legali si impegnano a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata trasmettendo, senza alcuna spesa aggiuntiva ed in tempi congrui (e comunque entro e non oltre giorni 30 dalla redazione e deposito degli atti) copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

I legali si impegnano, inoltre, a fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale da tenere da parte del Comune.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, i legali assicurano la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, completa, veridica e fedele, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Ogni ipotesi di transazione e conciliazione, anche stragiudiziale, nonché ogni ipotesi di rinuncia agli atti e alle azioni del giudizio dovrà essere previamente approvata dall'Amministrazione.

Art. 2 – Compensi e pagamenti

I legali si impegnano a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare per un compenso complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge (c.p.a 4%, spese vive ed Iva 22%) e contributo unificato di € 57,50 per complessivi € 1.448,30.

Lo stesso verrà corrisposto nei seguenti termini:

- **€ 500,00**, oltre contributi 4%, contributo unificato ed Iva 22% a titolo di acconto, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare;
- **€ 500,00**, oltre contributi 4%, contributo unificato ed Iva 22% entro cinque giorni dalla seduta fissata per l'udienza.

Art. 3 – Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva o di attività di consulenza stragiudiziale, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dal presente contratto, i legali dovranno darne tempestiva comunicazione al Comune, procedendo alla quantificazione, con apposita nota pro-forma dei maggiori oneri correlati, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive o stragiudiziali rimarrà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 – Incompatibilità

I legali dichiarano altresì, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere delle condizioni di incompatibilità.

I legali si impegnano altresì a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato e ad attenersi ai

principi di cui all'allegato Codice di Comportamento del Comune di Somma Lombardo, così come previsto dall'art. 2. Nel caso di violazione dei principi del predetto Codice, il Comune valuterà l'eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa.

Art. 5 – Assicurazione

I legali dichiarano di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, indicando i dati della polizza, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 27/2012.

Art. 6 – Delega a terzi professionisti

Ai legali non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Art. 7 – Recesso

Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico ai legali nominati, previa comunicazione scritta da inviare mediante Pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dai minimi tariffari.

Art. 8 – Rinuncia all'incarico

I legali hanno facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 – Trattamento dei dati

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento UE n. 679/2016, informa i legali – i quali ne prendono atto e danno il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 10 – Dovere di riservatezza

I legali sono impegnati al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a loro conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 11 – Condizioni finali

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per eventuali controversie che dovessero sorgere, il Foro competente è quello di Busto Arsizio.

Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. De Nora Luca

avv. Matteo Salvi

dott.ssa Mercandelli Lorena
